

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CXLIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 18 GENNAIO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	1675
Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
Norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza del personale dei ruoli statali degli uffici provinciali dell'industria e commercio proveniente dalle preesistenti camere di commercio. (2057)	1675
PRESIDENTE	1675
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il bilancio</i>	1675
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli istituti stessi. (2113)	1676
PRESIDENTE 1676, 1678, 1682, 1683, 1684, 1686, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700	
MANNIRONI, <i>Relatore</i> 1676, 1681, 1682, 1684, 1686, 1694, 1696, 1697, 1698, 1699	
CHIOSTERGI	1678, 1683
TROISI	1678, 1684
SULLO	1679, 1681
DE MARTINO ALBERTO 1679, 1680, 1681, 1698	
AMENDOLA PIETRO 1679, 1680, 1683, 1686, 1694, 1696, 1698	
MARTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per il Tesoro</i> 1680, 1682, 1683, 1684, 1686, 1694, 1697, 1698, 1699	
PIERACCINI 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699	

PAG.

PETRILLI	1696, 1698, 1699
CHIARAMELLO	1697
CORBINO	1699

La seduta comincia alle 9,40.

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Casoni.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza del personale dei ruoli statali degli uffici provinciali dell'industria e commercio proveniente dalle preesistenti camere di commercio. (2057).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza del personale dei ruoli statali degli uffici provinciali dell'industria e commercio provenienti dalle preesistenti camere di commercio.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Chiedo che l'esame del disegno di legge sia rinviato ad una delle prossime sedute.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi. (2113).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi.

Prego l'onorevole Mannironi, relatore, di riferire sul disegno di legge.

MANNIRONI, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame consta sostanzialmente di due parti: la prima riguarda i miglioramenti alle pensioni degli iscritti agli Istituti di previdenza; la seconda concerne, invece, alcune modifiche agli ordinamenti di questi Istituti.

Naturalmente la parte che più interessa è la prima. Il Governo ha ritenuto di dover proporre a favore dei funzionari degli enti locali dei miglioramenti alle loro pensioni, secondo quanto aveva già fatto per gli impiegati statali.

Devo premettere che tutti i pensionati degli enti locali sono iscritti agli Istituti di previdenza e raggruppati in un'unica direzione generale, posta alle dipendenze del Ministero del tesoro. I vari pensionati, però, sono raggruppati in diverse casse mutue. Queste casse sono cinque: la cassa dei sanitari, la cassa degli impiegati degli enti locali, la cassa dei salariati degli enti locali, la cassa degli ufficiali giudiziari, e infine la sezione autonoma per gli insegnanti elementari e dei giardini d'infanzia.

Il sistema che viene adottato nel trattamento di quiescenza ai dipendenti degli enti locali è quello dei capitali accumulati, nel senso che la pensione è rappresentata dalla rendita ricavata e prodotta dall'insieme di contributi che sullo stipendio vengono pagati dal pensionabile e dall'ente da cui dipende, nel corso della carriera.

Gli iscritti attuali agli Istituti di previdenza ammontano a circa 233 mila, mentre i pensionati fra costoro sono 46.200. Secondo il bilancio ultimo degli Istituti di previdenza, approvato per il 1950, i contributi realizzati dagli Istituti ammontano complessivamente a 20 miliardi circa, dei quali circa 8500 milioni sono spesi per il pagamento delle pensioni.

A questo punto nasce una importante questione nel senso che da parte degli interessati si dice: giacché gli Istituti di previdenza han-

no un gettito così largo e un margine così abbondante di miliardi ogni anno, giacché finiscono per accantonare ogni anno circa 11 miliardi e mezzo, per quale ragione si vuole lesionare negli aumenti delle nostre pensioni? Basterebbe, anziché aumentare del 10 per cento le nostre pensioni, aumentarle invece del 20 per cento, senza che da ciò derivi uno squilibrio o un nocumento grave agli Istituti stessi. Basterebbe — dicono i pensionati — adottare il sistema che si adotta per gli impiegati statali per i quali non esiste alcuna riserva matematica, nel senso che le somme occorrenti per il pagamento delle pensioni attuali e latenti si ricavano anno per anno dai contributi che annualmente gli iscritti degli Istituti pagano. Senonché, pur essendovi in questa richiesta dei pensionati un fondo di verità, i dirigenti responsabili degli Istituti di previdenza rispondono che a questa istanza dei pensionati non si può aderire per il fatto che per legge detti Istituti sono tenuti a costituire le riserve matematiche.

Fino ad oggi il patrimonio accumulato dagli Istituti medesimi, sempre in relazione alla costituzione delle riserve matematiche, ammonta a circa 46 miliardi e 700 milioni di lire, i quali dovranno subire una certa decurtazione, non so bene se di cinque o sei miliardi, a favore dell'Erario dello Stato a seguito della soppressione del Monte pensioni degli insegnanti elementari.

Ora, secondo le direttive, i principi e le norme che seguono gli Istituti di previdenza, le riserve matematiche per poter essere sicure e rispondenti ai fini per i quali dovrebbero essere costituite, dovrebbero ammontare a circa 74 miliardi. Ne sono invece accantonate solo 45-46 e perciò dicono gli Istituti stessi: questa cifra non può essere decurtata ulteriormente, perché bisognerà anzi attendere che sia incrementata e portata alla cifra massima di 74 miliardi, ragione per cui non si può togliere dai capitali degli Istituti di previdenza alcuna somma che sia destinata al pagamento dell'aumento delle pensioni.

Il contrasto, come vedete, è grave ed importante.

Ora, il mio pensiero di relatore sull'argomento è questo: che le pensioni di coloro che sono stati collocati in quiescenza dagli enti locali sono veramente miserevoli. Alcune non raggiungono assolutamente quel minimo che è necessario per vivere e quindi si rende quanto mai necessario ed urgente un mutamento di questa situazione e la riforma della legge che regola i pensionati degli enti locali.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1952

In tal senso anche nel 1949 si era espresso il Senato con un ordine del giorno che impegnava il Governo a costituire al più presto una Commissione di studi che preparasse un progetto generale di riforma relativo ai pensionati degli enti locali. Purtroppo quella Commissione è servita solo per insabbiare il problema, perché ancora non è stata costituita e sarà bene, anzi sarà utile, che noi, in sede di Commissione finanze e tesoro, facciamo nuova istanza al Governo per sollecitarlo a costituire definitivamente la Commissione, a farla funzionare e a preparare il disegno di legge che si rende necessario per la riforma degli Istituti di previdenza per gli impiegati degli enti locali.

Debbo, però, pur premettendo questo, riconoscere che finché resta la legge fondamentale che regola la vita degli Istituti stessi, non si può adottare puramente e semplicemente il principio secondo il quale non si deve tener conto delle riserve matematiche. Quindi, per ora, bisognerà vedere in questa legge, che dovremo considerare di carattere transitorio e contingente, sino a qual punto si può andare incontro alle richieste dei pensionati, con le disponibilità consentite dal bilancio tecnico degli Istituti di previdenza, aumentando le pensioni, sempre entro certi limiti che, se non sono quelli fissati dalla legge, non dovrebbero essere di molto lontani.

Ora, per esempio, per quello che riguarda la situazione dei pensionati che cessarono dal servizio in periodo anteriore al 1° luglio 1950, il disegno di legge propone che l'aumento alle pensioni sia fatto in ragione del 10 per cento. I pensionati chiedono il 20 per cento. Io proporrei alla Commissione che si segua una via di mezzo e che l'aumento del 10 per cento sia portato al 15 per cento. Tutto ciò arrecherà naturalmente un maggiore onere agli Istituti di previdenza. Però questi, come ho già detto, hanno un tale bilancio finanziario per cui possono benissimo tollerare il maggiore onere che deriva loro dall'aumento della percentuale di maggiorazione delle pensioni. Vi è da considerare, insieme alla condizione dei pensionati che cessarono dal servizio in periodo anteriore al 1° luglio 1950, anche la condizione degli altri pensionati che saranno collocati in quiescenza d'ora in avanti dopo l'entrata in vigore della presente legge. Nei riguardi di costoro è sancita una disposizione importante nell'articolo 5 del disegno di legge. Per i pensionati statali il trattamento di coloro che vanno in pensione d'ora in avanti è molto semplice, perché per loro, essendo la pensione ragguagliata all'ul-

timo stipendio, l'adeguamento delle pensioni diventa in certo modo automatico; ma non altrettanto semplice diventa la questione nei confronti degli iscritti negli Istituti di previdenza, per i quali la pensione, come ho già detto, è determinata con il sistema dei capitali accumulati ed è liquidata sulla base degli stipendi goduti durante tutto il periodo del servizio prestato.

Ora, all'atto del collocamento a riposo, in base a questi principi si determina la pensione, trasformando in rendita vitalizia il capitale accumulato, formatosi con il versamento dei contributi, in ragione dell'11,50 per cento, esclusa ogni altra indennità, aumentata del 20 per cento.

Dovendosi migliorare le pensioni anche ai pensionati futuri, per questi ultimi si dovranno aumentare, della stessa percentuale, tutti gli stipendi goduti anteriormente alla data dei miglioramenti concessi dopo la svalutazione monetaria.

Per arrivare ad un adeguamento effettivo delle future pensioni si dovrebbe adottare un sistema per cui tutti gli stipendi susseguiti fino al 30 giugno 1951 siano maggiorati in misura gradualmente decrescente nel senso che la maggiorazione dovrà effettuarsi in ragione inversa all'aumento degli stipendi.

Però, un tale sistema sarebbe eccessivamente complicato e gravoso. Si è studiata allora una soluzione di compromesso, la quale fu già adottata con la precedente legge del 21 novembre 1949, n. 914. Secondo questa legge si è seguito un sistema intermedio per cui invece che maggiorare gli stipendi con gradualità decrescente, si è provveduto a maggiorare in unica misura media tutti gli stipendi anteriori al 31 dicembre 1946. Tale norma legislativa della legge 21 novembre 1949, numero 914, ha un precedente in un decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109. All'articolo 4 di detto decreto si dice che per la cessazione dal servizio dal 1° luglio 1947, la quota di pensione teorica relativa ai servizi prestati fino a tutto il 31 dicembre 1945, veniva aumentata nella misura del 1200 per cento sulle prime tremila lire e nella misura del 780 per cento sulla eccedenza.

L'attuale disegno di legge ha mantenuto lo stesso principio, per cui, dovendosi aumentare i coefficienti di rivalutazione, si è proposto di aumentare il primo coefficiente di cui ho parlato dal 1200 per cento al 1500 per cento sulle prime tremila lire e il secondo dal 780 per cento al 1000 per cento, sempre relativamente ai servizi prestati, però fino al 31 dicembre 1946, data stabilita come termine per la riva-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1952

lutazione della legge precedente e per i principi già accennati.

Ora, anche su questo punto, che è di capitale importanza nella legge, sono sorte numerose discussioni e controproposte, specialmente da parte delle categorie interessate. Queste hanno intanto proposto l'aumento dei coefficienti di rivalutazione nel senso che il primo coefficiente di 1200 fosse elevato al 2000 per cento ed anziché effettuare l'aumento soltanto sulle prime 3000 lire di stipendio, effettuarlo sulle prime 5000 lire ed inoltre hanno proposto che l'aumento del coefficiente per lo stipendio restante fosse portato al 1000 per cento, fissando però come data di rivalutazione anziché il 31 dicembre 1946, la data del 31 dicembre 1948.

Ora, gli attuali Istituti, di cui trattasi, non fanno eccessiva resistenza per quanto riguarda gli aumenti dei coefficienti di rivalutazione, ma la fanno per quanto riguarda lo spostamento della data fissata come termine agli effetti della rivalutazione.

Gli attuari dicono che se questo termine fosse portato dal 31 dicembre 1946 al 31 dicembre 1948, poiché in quei due anni, dal 1946 al 1948, si sarebbero verificati i primi aumenti degli stipendi, si arriverebbe a delle soluzioni che rappresenterebbero degli assurdi. Si andrebbe, per esempio, ad aumenti di pensioni, gradualmente crescenti nel tempo, fino a diventare sbalorditivi per i casi di dipendenti entrati in carriera negli anni immediatamente anteriori al 1946. Si fa un caso limite. Si dice, per esempio: se si dovesse spostare il termine della rivalutazione dal 1946 al 1948, un impiegato il quale andasse in pensione a 65 anni di età, che abbia goduto di uno stipendio di lire 82 mila annue nel 1947 e 112 mila nel 1948, godrebbe di maggiorazioni sempre più crescenti nel corso degli anni fino ad arrivare nel 1971 a lire 150.905. E tutto ciò indipendentemente dagli altri aumenti che possono essere corrisposti nel corso degli anni.

Senonché, a questo grave argomento che viene posto in evidenza dagli attuari degli Istituti di previdenza, gli interessati rispondono che il pericolo prospettato è più che altro teorico e che non potrà mai verificarsi nella realtà in quanto esiste una disposizione di legge per la quale è prescritto che in nessun caso per la cessazione dal servizio a partire dal 1° novembre 1948 in poi la pensione massima diretta possa essere superiore all'ultimo stipendio aumentato del 20 per cento oppure allo stipendio e retribuzione pensionabile media del migliore anno di servizio, parimenti au-

mentati del 20 per cento, ove tale media risulti più favorevole (articolo 6, quarto comma, della legge 21 novembre 1949, n. 914).

Io non ho voluto approfondire la questione, ma devo esprimervi il mio pensiero in proposito e voglio dirvi che si potrebbe anche in questo caso seguire una via intermedia fra le due opposte richieste e fissare il termine di rivalutazione anziché al 31 dicembre 1946, al 31 dicembre 1947. Questo spostamento porterebbe indubbiamente un notevole vantaggio per le pensioni che dovranno essere liquidate agli impiegati degli enti locali. Tutte le altre questioni che possono essere prospettate al riguardo di questo disegno di legge sono di minore importanza e le potremo vedere meglio esaminando articolo per articolo.

Rammento che ho formulato, d'intesa con il Governo, numerosi emendamenti al disegno di legge ministeriale, emendamenti che, mi è stato assicurato, sono stati distribuiti precedentemente ai colleghi della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CHIOSTERGI. Ritengo che la questione sia di tale importanza che, in coscienza, non potrei prendere posizione e passare semplicemente agli articoli senza avere approfondito lo studio di questo problema. Mi rendo perfettamente conto dello stato d'animo delle categorie interessate. Dirò anche che ho ricevuto — come credo le abbiano ricevute parecchi colleghi — moltissime lettere a tal proposito; ma una delle questioni fondamentali, quella, cioè che è svolta negli articoli 1 e 5, coinvolge una questione di principio ed io, ora, non ho sull'argomento un'opinione precisa perché non conosco le conseguenze esatte di questo cambiamento di posizione di fronte agli attuari che sostengono una tesi il cui principio, teoricamente per lo meno, è giusto, principio che si trova anche nella legge attuale. Quindi, ritengo che un approfondimento della conoscenza di questa materia sia necessario.

TROISI. Il problema è molto complesso perché, in materia di pensioni, vi è una legislazione piuttosto farraginosa che ha portato a dividere i pensionati degli enti locali in diverse categorie, avvantaggiando quei dipendenti che sono stati collocati in quiescenza negli ultimi anni e non estendendo il beneficio ai dipendenti andati a riposo prima del 1948. Quindi, attualmente, c'è una sperequazione accentuata fra i dipendenti collocati a riposo prima del 1948 e quelli collocati a riposo successivamente. Si pone, pertanto, un

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1952

grave problema di adeguamento, problema che è stato risolto in modo soddisfacente per i pensionati statali, con la legge 29 aprile 1949, n. 221, ma che è ancora da affrontare per questa categoria di pensionati. Pertanto, a mio avviso il problema va sviscerato.

Avendo lo stesso relatore detto che le riserve sono di una certa entità e che consentono di elevare le aliquote dal 10 al 15 per cento, vorrei pregare i colleghi di esaminare la possibilità di attuare questo adeguamento, e cioè migliorare le pensioni di coloro che sono stati collocati a riposo da parecchio tempo. Dalle cifre che sono in mio possesso, per esempio, risulta che per i segretari comunali e provinciali collocati a riposo le pensioni attualmente corrispondono appena a 18 volte quelle del 1938, mentre per i pensionati statali si è giunti, man mano, a ben 45 volte, e per i pensionati della previdenza sociale, con provvedimento che è al Senato si arriverà a 56 volte l'assegno percepito prima della guerra. Quindi c'è una situazione di sperequazione per questa benemerita categoria di impiegati collocati a riposo prima del 1° novembre 1948 le cui pensioni sono liquidate sulle vecchie tabelle, e pertanto abbiamo il dovere di approfondire la questione per esaminare entro quali limiti si possa estendere l'adeguamento anche a questa categoria.

Per i sanitari si è già provveduto; per i maestri elementari c'è un altro progetto di legge in esame. Io avrei preparato anche degli emendamenti ma, ripeto, è opportuno approfondire la questione.

SULLO. È già stato detto che si sarebbe proceduto a nuovi aumenti solo con la visione completa del quadro della situazione attraverso il bilancio tecnico quinquennale. Domando se detto bilancio sia stato redatto perché è molto strano che di fatto si debba andare avanti in tale maniera senza che si abbia una situazione contabile aggiornata.

Debbo senz'altro affermare che il progetto di legge, com'è stato presentato, costituisce effettivamente una anomalia nella nostra stessa legislazione perché mentre i pensionati della previdenza sociale, che in effetti hanno un trattamento che dal punto di vista tecnico è analoga questo, percepiscono aumenti di 45 volte le pensioni del 1943 e di 56 volte quelle del 1938, i pensionati, ai quali si riferisce il presente disegno di legge, hanno invece un trattamento che è caotico, perché non sappiamo neppure di quante volte sia rispetto all'anteguerra.

Stando così le cose, per giungere ad una equa soluzione occorrerebbe pregare il Gover-

no di esaminare la situazione, magari con il nostro concorso, sia pure formulando una legge di delega che in breve tempo permetta di sistemare equamente la complessa questione. Il Sottosegretario onorevole Martinelli certamente potrà farsi iniziatore di una opera organica di tale tipo.

Quindi sarei del parere di formulare una proposta di legge di pochi articoli con la quale si stabilisca il coefficiente di aumento per le singole categorie, oppure si approvino dei criteri di massima lasciando la definizione della questione al Governo.

Debbo osservare, che il vecchio sistema pone in una situazione di inferiorità i pensionati degli Istituti di previdenza (i quali per trenta, quaranta anni hanno versato una congrua parte del loro stipendio a questo scopo), rispetto agli operai che hanno senza dubbio un trattamento di gran lunga superiore al loro, attraverso la legge del Ministro onorevole Rubinacci, provvedimento che attualmente trovasi in esame presso il Senato. Gli operai hanno versato contributi in misura assai inferiore a quella dei contributi versati dai pensionati in parola.

DE MARTINO ALBERTO. Credo che noi siamo caduti in un equivoco: lo Stato aumenta del 10 per cento le pensioni di cui trattasi, come del resto ha già fatto per gli statali, e la legge sottoposta al nostro esame non modifica il sistema delle pensioni adottato dagli Istituti di previdenza amministrati dal tesoro. Concordo con il relatore circa le sue osservazioni, e accetto provvisoriamente l'aumento del 15 per cento, soprattutto perché i vecchi pensionati da troppo tempo attendono.

Avevo già preparato numerosi emendamenti, che non ho poi presentato, appunto per non ritardare ulteriormente l'approvazione di questa legge. Ritengo, poi, che quando si arriverà alla riforma del sistema delle pensioni corrisposte dagli Istituti di previdenza amministrati dal tesoro, sarà in quella sede che riproporremo il problema della modifica del sistema. Concludendo, accetto senz'altro, provvisoriamente, l'aumento del 15 per cento proposto dal relatore.

AMENDOLA PIETRO. Non posso fare a meno di rilevare la deplorabile lentezza con la quale è stato presentato dal Governo questo disegno di legge, e l'irrisorio aumento del 10 per cento proposto, quando lo stesso aumento del 10 per cento era stato già corrisposto agli statali posti in quiescenza, i quali avevano avuto, peraltro, già perequate le loro pensioni. La nostra Commissione, con altrettanta deplorabile lentezza, ha fatto trascorrere

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1952

una serie di mesi prima di affrontare l'esame del presente disegno di legge. Ora, se si tratta di aderire alla preghiera personale dell'onorevole Chiostergi circa il rinvio alla prossima seduta del seguito della discussione di questo disegno di legge, noi potremmo anche accettare in linea di massima detta proposta; ma qualora la discussione dovesse essere protratta oltre tale periodo di tempo, noi non potremmo assolutamente aderire ad un rinvio *sine die*.

Questi vecchi pensionati stanno aspettando da troppo tempo; le loro misere condizioni economiche non consentono ulteriori attese. Ha ragione l'onorevole Sullo quando afferma che il presente provvedimento non risolve per nulla la situazione angosciata di questa categoria di pensionati. La questione dovrà essere senz'altro ripresa e riesaminata a fondo. Agli emendamenti proposti dall'onorevole relatore, noi abbiamo aggiunto altri emendamenti che apportano modesti benefici a questa categoria di pensionati, e ciò soprattutto allo scopo di procedere sollecitamente all'approvazione della legge.

Per quanto riguarda la questione delle riserve matematiche, desidero portare a conoscenza della Commissione alcuni dati, assai significativi, forniti dalla categoria interessata. Si dice che bisognerebbe arrivare a 70 miliardi per poter coprire l'onere di queste pensioni, mentre invece sarebbero disponibili soltanto 40 miliardi. Però, se si prendono i conti consuntivi anno per anno, si riscontra una situazione piuttosto strana. Per la Cassa impiegati i contributi dell'annata 1950 sono stati 7 miliardi e 779 milioni e gli assegni corrisposti soltanto 2 miliardi e 195 milioni. Quindi l'aumento del patrimonio è salito di ben 5 miliardi e 584 milioni, cioè circa il 70 per cento dei contributi. Per la Cassa salariati i contributi dell'annata 1950 sono stati 10 miliardi e 115 milioni e gli assegni corrisposti 3 miliardi e 366 milioni; quindi all'aumento del patrimonio sono andati 6 miliardi e 749 milioni, cioè circa il 67 per cento dei contributi. Tenendo conto di altre entrate e di altre spese, le constatazioni che ne risultano sono ancora più favorevoli al patrimonio. Per le Casse impiegati, i contributi sono stati 7 miliardi e 779 milioni, con un aumento per il patrimonio di 6 miliardi e 679 milioni, quindi contributi praticamente restituiti: 1 miliardo e 100 milioni sotto forma di assegni; quasi l'86 per cento è dunque andato al patrimonio...

MARTINELLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Bisogna tener presente, però, che,

malgrado tutto quello che lei asserisce, la media dei trattamenti di quiescenza si aggira sulle 60-70 mila lire.

AMENDOLA PIETRO. Come ho prima detto per la Cassa salariati vi sono stati 10 miliardi e 115 milioni di contributi mentre il patrimonio è aumentato di 6 miliardi e 749 milioni. Alla riserva è andato circa il 79 per cento dei contributi. Quindi la situazione di questi Istituti previdenziali non mi sembra così catastrofica come è stato prospettato, anzi ritengo che essi possano tranquillamente accogliere le giuste richieste dei pensionati.

DE MARTINO ALBERTO. Non vorrei pregiudicare l'avvenire con le mie osservazioni, ma con gli emendamenti proposti non si dovrebbe ritardare l'approvazione del disegno di legge. Inoltre, mi permetto di rilevare che la situazione finanziaria degli Istituti di previdenza amministrati dal tesoro, non è affatto florida, tanto è vero che, per il passato, lo Stato è dovuto intervenire in favore di questi enti. Io mi limiterei ad accettare l'aumento del 15 per cento proposto, secondo l'accordo intercorso fra l'onorevole relatore e l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro.

PIERACCINI. Sono d'accordo con l'onorevole De Martino Alberto che non si tratta qui di modificare il sistema delle pensioni adottato da questi Istituti di previdenza amministrati dal tesoro, ma osservo che gli emendamenti che ho presentato insieme all'onorevole Amendola apportano concreti miglioramenti al disegno di legge. Non si tratta qui di riprendere la discussione generale per esaminare il sistema delle pensioni, si tratta di questioni particolari. Concordo che la questione di fondo debba essere affrontata successivamente e in modo definitivo, anzi sono dell'avviso che questo disegno di legge, articolo per articolo, debba essere approvato oggi, tanto l'attesa di questa categoria di pensionati si è fatta acuta. Non è più possibile, dunque, rinviare ancora l'approvazione del disegno di legge. Ho presentato, poi, insieme al collega onorevole Amendola un ordine del giorno, (che prego l'onorevole Presidente di mettere in votazione) perché la questione di fondo non venga accantonata ancora per lungo tempo, ma che venga discussa nel più breve tempo possibile, in quanto non vorremmo che, varato questo provvedimento di legge, della questione di fondo non se ne parlasse più. L'ordine del giorno dice testualmente:

« La IV Commissione finanze e tesoro, riaffermata la legittimità e l'equità della rivedicazione dei dipendenti pubblici in stato di

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1952

quiescenza, perché sia riveduto l'intero sistema di pensione, rinnova l'invito al Governo perché voglia sollecitamente presentare all'esame del Parlamento, un organico disegno di legge che assicuri un trattamento di pensione corrispondente alle necessità della vita anche alla categoria dei dipendenti degli enti locali posti in pensione: fa voti altresì, perché in tale disegno di legge si studi l'estensione di una adeguata assistenza sanitaria e farmaceutica ai suddetti dipendenti pubblici ».

DE MARTINO ALBERTO. A tal proposito vi è già una proposta di legge.

SULLO. Faccio rilevare agli onorevoli colleghi ed al Governo che bisognerebbe trovare un sistema più pratico dell'ordine del giorno per addivenire ad una soluzione della questione, perché tutti noi sappiamo che gli ordini del giorno sono spesso approvati ma, poi, per ragioni varie, non hanno una pronta esecuzione e qualche volta non hanno affatto esecuzione. Nel presente disegno di legge vi è un articolo 9 nel quale viene stabilito che vi sarà un provvedimento relativo alla copertura del maggiore onere; anzi dice precisamente che il provvedimento relativo alla copertura dei maggiori oneri sarà adottato in seguito alle risultanze dei primi bilanci tecnici delle casse stesse. Non si capisce bene che cosa si voglia dire. Provvedimenti adottati con un'altra legge? Allora è praticamente inutile la adozione di questo provvedimento. Provvedimenti adottati con decreto? Allora ci vuole una delega.

Se, invece di stabilire una delega unicamente per la materia di cui all'articolo 9, dessimo una delega specifica al Governo in maniera che si sapesse entro quale ambito questa riforma deve essere svolta, noi raggiungeremo più concretamente ciò che vuole l'ordine del giorno.

In sostanza io dico questo: approviamo la legge con quelle varianti che vengono proposte e che verranno discusse. Però non fermiamoci all'ordine del giorno per quanto riguarda una struttura nuova da dare alle pensioni con l'attuale sistema o con un nuovo sistema, ma diamo al Governo una delega ben precisa. Ciò perché, anche se il Governo presentasse tra cinque o sei mesi un disegno organico (e sarebbe già molto) difficilmente l'attuale Parlamento riuscirebbe a concludere la discussione e noi alla fine della legislatura non avremmo ancora potuto cambiare l'attuale sistema.

Ripeto: dovremmo dare una delega al Governo stabilendo dei criteri precisi, criteri che

possono essere concretati da una sottocommissione. Se i colleghi dell'opposizione fossero d'accordo su ciò, si potrebbe nominare una sottocommissione che, insieme al rappresentante del Governo, potrebbe stabilire le linee fondamentali di questa riforma; poi, stabilire in un articolo la delega legislativa, affinché entro il 31 dicembre sia condotta a termine la riforma con l'aiuto di una commissione parlamentare.

Ciò significa non accantonare la questione di fondo che ci interessa.

Prego perciò l'onorevole Pieraccini di ritirare il suo ordine del giorno, con la riserva di formulare un articolo preciso a questo riguardo.

PIERACCINI. Sono d'accordo per trovare un mezzo più vincolante, perché io so bene che gli ordini del giorno votati dal Parlamento non hanno molta efficacia.

Accetterei anche un articolo che stabilisse tale vincolo, e non sono nemmeno contrario ad una delega, che mi pare però difficile concedere oggi col disegno di legge in esame.

L'onorevole Sullo sa benissimo che alla base della legge di delega vi devono essere dei criteri stabiliti dal Parlamento. Ora, come si fa a determinare in questo momento detti principi generali? Evidentemente, dato il poco tempo, mi sembra che ciò sia un po' difficile, perché non possiamo stabilire come criterio ciò che è detto nel mio ordine del giorno, cioè che le pensioni siano adeguate al costo della vita. Ciò è troppo poco.

Sarei favorevole alla nomina di una commissione la quale avesse poteri consultivi di studio, e ciò potrebbe essere stabilito nel disegno di legge. Tale commissione permetterebbe di accelerare, così, la procedura di approvazione da parte del Parlamento. Non è da escludere, altresì, che la commissione stessa possa preparare un disegno di legge di delega che stabilisca i criteri precisi della riforma.

In conclusione, mi sembra che la cosa migliore sia quella di costituire un Comitato di studio con poteri consultivi, il quale abbia l'incarico di preparare anche un disegno di legge di delega da presentare al Parlamento.

MANNIRONI, *Relatore*. Circa la proposta dell'onorevole Chiostergi, che poi si riallaccia sostanzialmente a quelle degli onorevoli Sullo e Pieraccini, devo dire che non è possibile dilazionare ulteriormente l'approvazione del presente provvedimento di legge. Le categorie interessate sono dell'avviso già espresso dal collega onorevole De Martino Alberto. Questi dipendenti dicono: anche se l'aumento è tenue concedetelo subito; ormai abbiamo atteso

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1952

troppo tempo. Quindi non è il caso di deludere le loro aspettative, ma bisogna concedere al più presto possibile il modesto beneficio che è previsto in questo provvedimento.

Anch'io mi preoccupo della necessità di rivedere questa legge. So che il Governo doveva nominare una commissione speciale composta di tecnici i quali avrebbero dovuto predisporre un disegno di legge organico per la riforma di tutto il sistema. Noi dovremmo trovare il mezzo e la via migliori per arrivare il più rapidamente possibile al fine che ci proponiamo.

Vi è un ordine del giorno: è una cosa troppo accademica, che lascia il tempo che trova. Già nel 1949, al Senato, era stato approvato un ordine del giorno di questo genere, che pareva dovesse impegnare seriamente il Governo: purtroppo sono passati circa due anni e la commissione, allora prevista, non è stata nominata.

Bisogna far sì che, indipendentemente dalla discussione del presente provvedimento, si trovi una via che riesca ad indurre il Governo a studiare e a proporre al Parlamento un nuovo disegno di legge organico.

Proporrei, perciò, di chiudere la discussione generale e di passare all'esame degli articoli.

PIERACCINI. Onorevole relatore ella non ha risposto all'altra proposta, riguardante la possibilità di inserire in questo provvedimento un articolo nel quale si dica che il Parlamento nominerà una commissione di suoi membri.

MANNIRONI, *Relatore*. Quando ho detto che bisogna far in modo di trovare la via più adatta e migliore per indurre il Governo a studiare il problema, ho implicitamente detto che la soluzione suggerita dall'onorevole Sullo e corretta dall'onorevole Pieraccini non mi sembra efficiente e realizzabile. Ciò perché, dare una delega oggi al Governo significherebbe avere le idee chiarissime da parte nostra sul modo con cui questa delega deve essere data ed applicata dal Governo, cosa questa che non credo siamo in grado di fare.

PIERACCINI. Non sono stato io che ho proposto di dare la delega al Governo. Comunque a me pare che allo stato in cui siamo giunti, dato che è difficile attuare stamani concretamente la proposta dell'onorevole Sullo (quella cioè di inserire in questa legge un articolo che impegni il Governo) io credo che la cosa migliore sia quella di votare il mio ordine del giorno, che, per poco che sia, è sempre una manifestazione del Parlamento. Poi, nel prosieguo della discussione degli ar-

ticoli potremo trovare una formula da inserire nel provvedimento in esame.

MARTINELLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo ha presentato da oltre sei mesi un disegno di legge il cui testo era il frutto dei lavori di una commissione che ha tenuto presente, per l'aspetto finanziario e nei limiti del possibile, i desiderata delle categorie. Ciò con riferimento, naturalmente, a quelle riserve matematiche, che si stanno incrementando (come ha fatto notare l'onorevole Amendola Pietro) riferibilmente agli oneri del passato, per completare le quali riserve occorrerà un adeguato numero di anni.

Dal disegno di legge in discussione scaturiscono benefici non lievi sia per i pensionati che per i pensionandi e siccome il testo può considerarsi concordato con il Governo, che accoglie molte delle proposte del relatore (che ringrazio per la diligentissima relazione presentata alla Commissione), ritengo che sarebbe pregiudizievole per i beneficiati un ulteriore rinvio della discussione di questo disegno di legge, anche se motivato dal proposito di studiare una revisione generale delle norme regolanti gli Istituti di previdenza, studio che certamente porterebbe molto in là nel tempo e che potrà essere eseguito dall'apposita commissione, di cui è in corso la nomina. Col disegno di legge in esame si intende risolvere situazioni che rivestono carattere di massima urgenza.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno dell'onorevole Pieraccini, debbo dire che il Governo può accoglierlo a titolo di raccomandazione, con la doverosa riserva di valutarne le conseguenze di ordine finanziario.

Non posso dimenticare che ci troviamo in sede di Commissione finanze e tesoro e che qualsiasi decisione possa essere presa non può assolutamente prescindere dalla valutazione dell'entità degli oneri che, direttamente o indirettamente, potrebbero derivare allo Stato.

PIERACCINI. L'impegno preciso che si chiede è la presentazione del disegno di legge.

MARTINELLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il testo esatto del suo ordine del giorno non lo conosco. Ella ne ha prima comunicato uno e poi ne ha letto un altro.

PRESIDENTE. Il nuovo testo dell'ordine del giorno è il seguente:

« La IV Commissione finanze e tesoro, riaffermata la legittimità e l'equità della rivendicazione dei dipendenti pubblici in stato di quiescenza, di cui alla legge in esame, per un adeguato trattamento di pensione, rinnova l'invito al Governo perché voglia sollecita

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1952

mente presentare all'esame del Parlamento, un organico disegno di legge che assicuri un trattamento adeguato al costo della vita ai dipendenti degli enti locali in pensione e fa voti perché si giunga alla concessione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica ai pensionati stessi ».

MARTINELLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Conosciuto il testo, mantengo la dichiarazione.

PIERACCINI. Vorrei che la limitazione non esistesse per la presentazione di un disegno di legge. Su questo credo che possiamo essere d'accordo.

MARTINELLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ripeto che l'ordine del giorno può essere accettato come raccomandazione, con la doverosa riserva di valutare le conseguenze di ordine finanziario.

PRESIDENTE. Arrivati a questo punto, mi pare che sia desiderio unanime della Commissione di approvare il presente disegno di legge, salvo il riesame, quanto più sollecito possibile, della questione generale. Se così è, e se non vi sono difficoltà circa gli articoli formulati dal relatore e dal Governo, potremmo andare incontro a questa viva necessità delle categorie interessate, passando all'approvazione degli articoli, salvo a vedere dopo se mettere in votazione l'ordine del giorno Pieraccini, per evitare che si accenda qui un'altra discussione. Prima assicuriamoci che passi il testo della legge per andare incontro alle necessità delle categorie interessate. Quella dell'ordine del giorno è una questione un po' vaga, perché si tratta di esprimere un nostro desiderio, cioè una convergenza di intenti sul fatto che il problema debba essere riveduto ed esaminato. Si tratterà di vedere come, quando ed entro quali limiti, si potrà concordare. Qui si potrà addivenire ad una manifestazione di dissenso, perché anch'io, effettivamente, ad un ordine del giorno che parla semplicemente di adeguatezza, potrei aderire. Bisogna vedere come si provvede e non vorrei che domani si dicesse: se i fondi all'uopo accantonati non sono adeguati, deve intervenire lo Stato con altri fondi. Possono sorgere tante altre questioni. Se la Commissione è d'accordo, possiamo dichiarare chiusa la discussione generale e passare all'esame degli articoli.

CHIOSTERGI. Parlo per dichiarazione di voto.

Ho l'impressione che la proposta che avevo fatto non sia stata compresa. In realtà il rinvio finirà con l'esserci perché è tardi e ab-

biamo la seduta in Assemblea alle 11; pertanto difficilmente giungeremo oggi a risolvere il problema. Era, in realtà, la proposta che volevo fare. Quindi, voto il passaggio agli articoli, ma si sembra, onorevole Presidente, che l'ordine del giorno non debba essere votato dopo. L'ordine del giorno deve essere votato a conclusione della discussione generale e non è impegnativo, per la semplice ragione che viene accolto come raccomandazione dal Governo, con la riserva che il Sottosegretario di Stato ha fatto, e anche perché la questione dell'onere finanziario non viene risolta, in quanto verrà discussa in appresso. Perciò l'ordine del giorno non impegna il Governo, né noi che siamo i tutori del denaro pubblico.

Ecco perché vorrei pregare il Presidente e il Governo di arrivare alla conclusione votando quest'ordine del giorno in questa sede e non rinviandolo.

PRESIDENTE. Onorevole Chiostergi, se ella fa richiamo al regolamento, la questione è ovvia: interrompiamo la seduta. Ero mosso da questo desiderio: far sì che questo disegno di legge fosse approvato, perché approvare prima o dopo l'ordine del giorno, non è una questione di importanza essenziale. Pertanto, se ci ingolfiamo in questa discussione, non la finiremo più. Vi è, ad esempio, la prima parte dell'ordine del giorno che fa pensare che la questione dell'adeguato trattamento di pensione riguardi non solo gli impiegati di cui ci occupiamo, ma tutti gli impiegati pubblici. Vi è poi la questione ulteriore, quella che riguarda l'assistenza, che non è stata trattata. Un ordine del giorno più generico non incontrerebbe difficoltà. L'ordine del giorno presentato invece potrebbe dar luogo ad una accesa discussione. Ad ogni modo, se lei fa riferimento al regolamento...

CHIOSTERGI. Non lo faccio.

PRESIDENTE. Ma sostanzialmente è così.

AMENDOLA PIETRO. Il riferimento al regolamento è proprio per la votazione dell'ordine del giorno, che avviene dopo la chiusura della discussione generale.

PRESIDENTE. Sono pronto a porre in votazione l'ordine del giorno.

AMENDOLA PIETRO. Il Governo lo ha accettato come raccomandazione.

PRESIDENTE. Con una limitazione.

AMENDOLA PIETRO. Siamo d'accordo.

MARTINELLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Debbo fare presente anche che nella prima parte di quest'ordine del giorno, che, ripeto, differisce da quello che ho esaminato mezz'ora fa e che mi è stato passato con la

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1952

firma dell'onorevole Pieraccini, si fa riferimento al trattamento di tutti i dipendenti pubblici dello Stato. Non posso fare a meno di fare osservare che questo argomento non è in questo momento all'ordine del giorno.

PIERACCINI. No.

MARTINELLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'ordine del giorno parla genericamente di dipendenti in stato di quiescenza.

PIERACCINI. D'accordo, aggiungiamo, dunque: « del disegno di legge in esame ».

MANNIRONI, *Relatore*. Prego l'onorevole Pieraccini di rinviare la presentazione del suo ordine del giorno, perché se durante la discussione del disegno di legge riusciamo a formulare un articolo, e non un semplice ordine del giorno, che valga più efficacemente ad impegnare il Governo e metterlo nell'obbligo di presentare un disegno di legge, sarà tanto di guadagnato. Ecco perché non ho fretta. Vorrei che l'onorevole Pieraccini non avesse fretta di far porre in votazione questo ordine del giorno che, ripeto, ha un valore del tutto accademico. Oggi dobbiamo puntare più al concreto a favore delle categorie interessate. Quindi, chiedo all'onorevole Presidente che, sospendendo di mettere in votazione l'ordine del giorno, passi all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Ciò dipende dall'onorevole Pieraccini, cioè se egli insiste.

MANNIRONI, *Relatore*. L'articolo lo studieremo insieme.

TROISI. Vorrei pregare il collega onorevole Pieraccini di non insistere e di votare l'articolo 1 che contiene un beneficio sostanziale, quale è l'aumento del 15 per cento. Votando l'articolo 1 noi diamo ai pensionati un beneficio sostanziale e ci riserviamo di elaborare l'ordine del giorno ad epilogo della discussione.

PIERACCINI. Non è che io insista sulla votazione dell'ordine del giorno ora o successivamente. Mi sembrava logico e tuttora mi sembra logico di passare in questo momento alla votazione, in modo che a conclusione della discussione generale possiamo assicurarci almeno l'approvazione dell'ordine del giorno, il quale sarebbe votato all'unanimità dalla Commissione finanze e tesoro. Vedremo nel corso della discussione se possiamo assicurare qualcosa di più; ma intanto abbiamo già qualche cosa ossia l'ordine del giorno. Se voi dite: facciamolo dopo, non ho difficoltà. Mi sembra però più corrispondente al regolamento votare adesso. Comunque, non ne faccio una questione sostanziale.

MANNIRONI, *Relatore*. Allora possiamo passare agli articoli e riprenderemo dopo la questione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. Avverto che, come sempre, darò prima lettura del testo ministeriale e poi lettura degli eventuali emendamenti.

Avverto, infine, che le modificazioni proposte dal relatore sono state concordate col Governo.

Do lettura dell'articolo 1:

« Le pensioni spettanti in base alle vigenti disposizioni a carico totale o parziale degli Istituti di previdenza, amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1950, sono aumentate dalla data medesima nella misura del 10 per cento, entro i limiti di aumento annuo minimo di lire 3900 e massimo di lire 39.000 per le pensioni dirette, minimo di lire 2600 e massimo di lire 26.000, per le pensioni indirette e di reversibilità. L'importo annuo lordo della pensione risultante dall'aumento va arrotondato per eccesso a lire 100.

Nei casi di pensioni ad onere ripartito a carico di due o più dei detti Istituti di previdenza l'aumento di cui al precedente comma è dovuto per intero dall'Istituto che ha conferito la pensione ».

Il relatore propone di sostituire l'articolo stesso col seguente:

« Le pensioni spettanti in base alle vigenti disposizioni a carico totale o parziale degli Istituti di previdenza, amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1950, sono aumentate dalla data medesima nella misura del 15 per cento, con un aumento annuo minimo di lire 5900 per le pensioni dirette, e di lire 3900 per le pensioni indirette e di reversibilità. L'importo annuo lordo della pensione risultante dall'aumento va arrotondato per eccesso a lire 100.

Nei casi di pensioni ad onere ripartito a carico di due o più di detti Istituti di previdenza l'aumento di cui al precedente comma è dovuto per intero dall'Istituto che ha conferito la pensione ».

Pongo in votazione l'articolo proposto dal relatore.

(E approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1952

Passiamo all'articolo 2:

« L'importo dell'assegno supplementare stabilito dall'articolo 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, ed i relativi minimi e massimi stabiliti dall'articolo stesso sono elevati, a decorrere dal 1° luglio 1950, nella misura del 10 per cento.

Per le pensioni ripartite a carico di due o più Istituti di previdenza di cui all'articolo 1, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1950, l'aumento dell'assegno supplementare di cui al precedente comma è dovuto per intero dall'Istituto che ha conferito la pensione.

Gli aumenti previsti dal presente e dal precedente articolo assorbono quello stabilito sulle pensioni dei medici condotti dall'articolo 8 della legge 4 maggio 1951, n. 307 ».

Il relatore propone di sostituire l'articolo ora letto col seguente:

« L'importo dell'assegno supplementare stabilito dall'articolo 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, ed i relativi minimi e massimi stabiliti dall'articolo stesso sono elevati, a decorrere dal 1° luglio 1950, nella misura del 15 per cento. L'importo annuo lordo dell'assegno supplementare risultante dall'aumento va arrotondato per eccesso a lire 100.

Per le pensioni ripartite a carico di due o più Istituti di previdenza di cui all'articolo 1, relative a cessazioni dal servizio anteriore al 1° luglio 1950, l'aumento dell'assegno supplementare, di cui al precedente comma, è dovuto per intero dall'Istituto che ha conferito la pensione.

Gli aumenti di cui al presente e al precedente articolo assorbono l'aumento previsto per le pensioni dei medici condotti dall'articolo 8 della legge 4 maggio 1951, n. 307 ».

Pongo in votazione l'articolo proposto dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1950, nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Istituti di previdenza ed altri Enti, compreso lo Stato, e comunque in tutti i casi in cui il pagamento della pensione originaria è fatto per intero dagli Istituti di previdenza, l'aumento di cui al precedente articolo 1 viene valutato sulla pensione totale in godimento al 30 giugno 1950. Le quote di aumento di pensione a carico degli Istituti di previdenza ed a carico degli altri Enti, escluso lo Stato, sono determinate in proporzione delle rispettive quote della predetta pensione

totale. La misura dell'aumento sulla quota di pensione a carico dello Stato viene determinata in base alle norme per le pensioni ordinarie statali.

Nei casi di pensioni di cui al comma precedente l'aumento dell'assegno supplementare stabilito dall'articolo 2 si applica sulle quote di assegno supplementare in godimento al 30 giugno 1950 a carico degli Istituti di previdenza e degli altri Enti, escluso lo Stato.

L'intera pensione e l'intero assegno supplementare, risultanti dall'applicazione degli aumenti di cui ai commi precedenti, sono corrisposti dagli Istituti di previdenza, con rivalsa delle quote a carico degli Enti, compreso lo Stato, applicando le norme stabilite in materia dagli ordinamenti degli Istituti di previdenza.

Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Istituti di previdenza, Stato ed eventualmente altri Enti, per i quali il pagamento della pensione originaria viene effettuato direttamente dallo Stato, gli aumenti delle quote di pensione e di assegno supplementare a carico degli Istituti di previdenza sono determinati in conformità alla procedura stabilita nei commi primo e secondo del presente articolo ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« Nel caso di decesso di titolari di pensioni, a carico totale o parziale degli Istituti di previdenza e corrisposte dagli Istituti stessi, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1949, è concesso, a totale carico degli Istituti predetti, un assegno una volta tanto a favore degli aventi diritto alla reversibilità, nella seguente misura:

50 per cento di una mensilità della pensione e dell'assegno supplementare, nel caso di decesso durante il periodo dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951;

40 per cento di una mensilità della pensione e dell'assegno supplementare, nel caso di decesso durante il periodo dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952;

30 per cento di una mensilità della pensione e dell'assegno supplementare, nel caso di decesso durante il periodo dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953;

20 per cento di una mensilità della pensione e dell'assegno supplementare, nel caso di decesso durante il periodo dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954.

Ai fini della determinazione dell'assegno una volta tanto, di cui al precedente comma,

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1952

si considerano gli importi netti della pensione e dell'assegno supplementare diretti, o vedovili nel caso di decesso della vedova pensionata, quali risultano dopo l'applicazione degli aumenti stabiliti dai precedenti articoli.

L'assegno una volta tanto stabilito dal presente articolo non spetta qualora sia già stato concesso ad un precedente avente diritto alla reversibilità della pensione e dell'assegno supplementare ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

« Per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° luglio 1950 in poi, i coefficienti di maggiorazione del 1300 per cento sulle prime lire 3000 e dell'840 per cento sull'eccedenza previsti dall'articolo 6, comma primo, della legge 21 novembre 1949, n. 914, relativamente ai servizi prestati fino a tutto il 31 dicembre 1946, sono elevati rispettivamente alle misure del 1500 e del 1000 per cento ».

Il relatore propone di sostituire l'articolo anzidetto col seguente:

« Per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° luglio 1950 in poi, i coefficienti di maggiorazione del 1300 per cento sulle prime lire 3000 e dell'840 per cento sull'eccedenza previsti dall'articolo 6, comma primo, della legge 21 novembre 1949, n. 914, relativamente ai servizi prestati fino a tutto il 31 dicembre 1947, sono elevati rispettivamente alle misure del 1.700 e del 1.100 per cento ».

Inoltre, a questo articolo, gli onorevoli Pieraccini e Amendola Pietro hanno presentato il seguente emendamento:

« Per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° luglio 1950 in poi, i coefficienti di maggiorazione del 1300 per cento sulle prime lire 3000 e dell'840 per cento sull'eccedenza previsti dall'articolo 6, comma primo, della legge 21 novembre 1949, n. 914, relativamente ai servizi prestati fino a tutto il 31 dicembre 1948, sono elevati, rispettivamente, alle misure del 2000 e del 1200 per cento ».

AMENDOLA PIETRO. L'emendamento che io ed il collega onorevole Pieraccini abbiamo presentato si illustra da sé e concorre ad apportare un altro beneficio con lo spostamento della data al 31 dicembre 1948. L'aumento che deriva dallo spostamento non credo che incida eccessivamente.

MANNIRONI, *Relatore*. Ho già espresso il mio pensiero a questo riguardo durante la relazione che ho fatto, e sono spiacente di non poter accogliere l'emendamento proposto dagli onorevoli Amendola Pietro e Pieraccini, perché si finirebbe coll'alterare tutto il sistema che finora è stato seguito e che fa riferimento a due precedenti leggi. Ora, la buona volontà di venire incontro alle categorie interessate è stata dimostrata nel senso che le percentuali sono state migliorate rispetto a quello che era il testo dell'articolo 5 contenuto nel disegno di legge originario, per cui si è arrivati dal 1500 al 1700 per cento di aumento e da 840 a 1100 di aumento, rispettivamente, per tali coefficienti. Ora, io sono disposto ad accettare un lieve spostamento del termine, al quale bisognerebbe far riferimento per la applicazione di detti coefficienti, ed io lo sposterei al 31 dicembre 1947. Non posso dunque accettare il termine del 31 dicembre 1948, perché a quella data gli aumenti erano già avvenuti e si arriverebbe perciò a conseguenze finanziarie molto gravi. Per queste considerazioni non posso aderire all'emendamento proposto se non col limite dello spostamento che ho testé accennato.

MARTINELLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi associo alle considerazioni del relatore circa l'emendamento presentato dagli onorevoli Amendola Pietro e Pieraccini. Ripeto, non si può accettare quel termine, in quanto gli aumenti si sono verificati nel 1948. È accettabile invece il termine del 31 dicembre 1947.

PRESIDENTE. Onorevole Amendola, ella insiste?

AMENDOLA PIETRO. Insisto, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'emendamento degli onorevoli Amendola Pietro e Pieraccini, non accettato né dal relatore né dal Governo.

(Non è approvato).

L'articolo 5 con l'emendamento dell'onorevole Mannironi accolto dal Governo è così definitivamente formulato:

« Per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° luglio 1950 in poi, i coefficienti di maggiorazione del 1300 per cento sulle prime lire 3000 e dell'840 per cento sull'eccedenza previsti dall'articolo 6, comma primo, della legge 21 novembre 1949, n. 914, sono elevati, rispettivamente, alle misure del 1700 e del 1100 per cento e sono estesi relativa-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1952

mente ai servizi prestati fino a tutto il 31 dicembre 1947 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6:

« Le pensioni e le indennità una volta tanto risultanti dall'applicazione delle tabelle A.S. ed A.U. allegate alla legge 21 novembre 1949, n. 914, relative, rispettivamente, alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, sono aumentate nella misura del 10 per cento nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° luglio 1950 in poi.

Per le cessazioni dal servizio di cui al comma precedente sono aumentati parimenti, nella misura del 10 per cento, i massimi di pensione stabiliti dal secondo comma dell'articolo 7 e dal secondo comma dell'articolo 9 della citata legge n. 914, nonché la quota massima di integrazione di lire 102.600 annue di cui al terzo comma dell'articolo 9 della legge medesima ».

Il relatore propone di sostituire tale articolo col seguente:

« Le pensioni e le indennità una volta tanto risultanti dall'applicazione delle tabelle A.S. ed A.U. allegate alla legge 21 novembre 1949, n. 914, relative rispettivamente alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, sono aumentate nella misura del 15 per cento nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° luglio 1950 in poi.

Per le cessazioni dal servizio di cui al comma precedente sono aumentati parimenti, nella misura del 15 per cento, i massimi di pensione stabiliti dal secondo comma dell'articolo 7 e dal secondo comma dell'articolo 9 della citata legge n. 914, nonché la quota massima di integrazione di lire 102.600 annue di cui al terzo comma dell'articolo 9 della legge medesima ».

Pongo in votazione l'articolo proposto dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7:

« Nei casi di riscatto e in quelli di riconoscimento di servizi o di periodi, quando la relativa domanda risulti presentata alla Prefettura o agli Istituti di previdenza prima della data di entrata in vigore della presente

legge, il contributo a carico dell'iscritto si calcola in base alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda stessa.

Nei casi invece in cui la domanda non risulti presentata prima della data di entrata in vigore della presente legge:

a) per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, ivi compresi gli iscritti alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, e per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali, il coefficiente di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1949, n. 914, è elevato da 9,4 a 11; i minimi di lire 14.100 e di lire 9400 previsti dal quarto comma del predetto articolo 8 sono elevati rispettivamente a lire 16.500 e a lire 11.000 e la maggiorazione dell'840 per cento di cui al quinto comma dello stesso articolo 8 è elevata al 1000 per cento;

b) per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, il contributo determinato in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 8 citato è elevato del 10 per cento ».

Il relatore propone di sostituire tale articolo col seguente:

« Nei casi di riscatto e in quelli di riconoscimento di servizi o di periodi, quando la relativa domanda risulti presentata alla Prefettura o agli Istituti di previdenza prima della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo a carico dell'iscritto si calcola in base alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda stessa.

Nei casi invece in cui la domanda non risulti presentata prima della data di entrata in vigore della presente legge:

a) per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, ivi compresi gli iscritti alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, e per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali, il coefficiente di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1949, n. 914, è elevato da 9,4 a 12; i minimi di lire 14.100 e di lire 9400 previsti dal quarto comma del predetto articolo 8 sono elevati rispettivamente a lire 18.000 e a lire 12.000 e la maggiorazione dell'840 per cento di cui al quinto comma dello stesso articolo 8 è elevata al 1100 per cento;

b) per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, il contri-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1952

buto determinato in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 8 citato è elevato del 15 per cento ».

Pongo in votazione l'articolo sostitutivo del relatore.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8:

« I minimi di pensione di lire 39.000, 26.000 e 74.000 stabiliti dall'articolo 10 della legge 21 novembre 1949, n. 914, sono elevati rispettivamente a lire 42.900, 28.600 e 81.400 nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° luglio 1950 in poi ».

Sempre d'intesa col Governo, il relatore propone di sostituire l'articolo 8 col seguente:

« I minimi di pensione di lire 39.000, 26.000 e 74.000 stabiliti dall'articolo 10 della legge 21 novembre 1949, n. 914, sono elevati a lire 44.900, 29.900 e 85.100, sia nei casi di cessazione anteriore che posteriore alla data predetta ».

Pongo in votazione l'articolo nella nuova formulazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9:

« I provvedimenti relativi alla copertura dei maggiori oneri derivanti dai miglioramenti che si apportano con la presente legge a favore degli iscritti e dei pensionati della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali — ivi compresa la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti — e della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali saranno adottati in seguito alle risultanze dei primi bilanci tecnici delle Casse stesse compilati dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10:

« I contributi ordinari di cui al primo comma dell'articolo 13 della legge 21 novembre 1949, n. 914, dovuti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, vengono elevati, con effetto dal 1° gennaio 1951, alle seguenti misure annue:

contributo ordinario dell'iscritto, lire 18 mila;

contributo ordinario dell'Ente, lire 72 mila ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11:

« Il contributo annuo per ogni ufficiale giudiziario in organico a favore della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, previsto dal primo comma dell'articolo 14 della legge 21 novembre 1949, n. 914, è elevato, a decorrere dal 1° luglio 1951, da lire 70 mila a lire 80 mila.

Questo contributo è corrisposto per lire 15 mila dall'iscritto e per lire 65 mila dal Ministero di grazia e giustizia. Quando però l'organico non sia completo o l'ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna, il contributo è dovuto per intero dal Ministero di grazia e giustizia ».

Il relatore propone di sostituire tale articolo col seguente:

« Il contributo annuo per ogni ufficiale giudiziario in organico a favore della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, previsto dal primo comma dell'articolo 14 della legge 21 novembre 1949, n. 914, è elevato, a decorrere dal 1° luglio 1951, da lire 70 mila a lire 88 mila.

Questo contributo è corrisposto per lire 15 mila dall'iscritto e per lire 73 mila dal Ministero di grazia e giustizia. Quando però l'organico non sia completo o l'ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna, il contributo è dovuto per intero dal Ministero di grazia e giustizia ».

Pongo in votazione l'articolo sostitutivo.

(È approvato).

Il relatore propone di aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 11.-bis.

« Per accelerare i lavori inerenti all'applicazione delle norme contenute nella presente legge nei riguardi degli iscritti la cui cessazione dal servizio sia anteriore al 1° luglio 1951 sono autorizzate per il personale che vi è addetto, prestazioni di lavoro straordinario anche col sistema del cottimo, oltre i limiti orari e la misura forfetaria consentiti dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946,

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1952

n. 19, con le modalità e secondo criteri da stabilirsi dal Ministro per il tesoro ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore propone di aggiungere il seguente nuovo articolo 11-ter:

« All'onere derivante allo Stato dall'applicazione della presente legge per i miglioramenti riferentisi alle pensioni a favore degli ufficiali giudiziari per un importo annuo presunto di 22 milioni, si farà fronte, relativamente all'esercizio 1951-52 ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con le maggiori entrate quali risulteranno nella prima nota di variazioni..... ».

Propongo di sospendere l'approvazione di questo articolo in attesa di accertare se nella prima nota di variazioni per il corrente esercizio vi sia la necessaria copertura.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo agli altri articoli; porrò successivamente in votazione quelli per i quali non vi sono osservazioni o non sono stati presentati emendamenti:

ART. 12.

« Nel caso di pensioni e di quote di pensioni a carico di provincie, comuni o istituzioni pubbliche d'assistenza e beneficenza, quando il relativo pagamento non viene effettuato ai rispettivi titolari direttamente dagli Istituti di previdenza, gli Enti predetti sono autorizzati a concedere, ad esclusivo loro carico, sulle pensioni o quote di pensioni miglioramenti analoghi a quelli previsti dai precedenti articoli 1, 2 e 4 ».

(È approvato).

ART. 13.

« Agli impiegati ed ai salariati delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, in servizio al 1° gennaio 1950, iscritti alle rispettive Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e per le pensioni ai salariati degli enti locali a tale data o successivamente, si applicano le norme di cui al presente ed ai successivi articoli 14 e 15.

« Per i servizi resi anteriormente alla iscrizione alle Casse di previdenza presso Istituzioni pubbliche d'assistenza e beneficenza che abbiano nel bilancio di previsione dell'anno 1949 uno stanziamento per entrate effettive di

almeno 80 milioni di lire viene esteso il beneficio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, con le norme e le modalità fissate nello stesso articolo. A domanda degli enti, da presentarsi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, oppure dalle successive date di iscrizione alle Casse di previdenza, è tuttavia consentito che l'onere ad essi derivante per l'applicazione del predetto articolo 13 venga sostituito dal versamento di un contributo pari al valore capitale, ridotto del 10 per cento, della differenza tra le due pensioni teoriche dirette calcolate alla data della domanda, tenendo conto dell'intero servizio utile alla data della domanda stessa e soltanto di quello reso con iscrizione alla Cassa di previdenza. Il contributo può essere versato in non più di dieci rate annuali, comprensive dell'interesse del 4,25 per cento ».

(È approvato).

ART. 14.

« Per i servizi anteriori alla iscrizione alle Casse di previdenza resi presso le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi nel bilancio dell'esercizio 1949 uno stanziamento per entrate effettive inferiori alle lire 80 milioni, il riconoscimento di cui all'articolo precedente sarà effettuato con il versamento da parte dell'ente dei contributi ordinari aumentati, per il periodo anteriore al 1946, del 200 per cento.

Per il riconoscimento di cui al precedente comma dovrà essere presentata da parte dell'ente o dell'interessato apposita domanda entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalle successive date di iscrizione alle Casse. Il contributo può essere versato in unica soluzione o in non più di dieci rate annuali uguali, comprensive dell'interesse del 4,25 per cento ».

(È approvato).

ART. 15.

« Per tutto il periodo di servizio reso valutabile ai termini dei precedenti articoli 13 e 14 l'ente è sostituito all'iscritto nei diritti verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale o verso altro Istituto assicuratore, fino alla concorrenza della quota di assegno posta a suo carico, in applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 3 settembre 1946, numero 143, o dell'onere derivante dal pagamento dei contributi ».

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1952

ART. 16.

« Per gli impiegati e per i salariati delle aziende municipalizzate in servizio al 1° gennaio 1950 ed iscritti alle rispettive Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e per le pensioni ai salariati degli enti locali a tale data o successivamente, è esteso il beneficio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, alle condizioni e con le norme contenute nell'articolo stesso. L'onere relativo viene attribuito al comune con diritto di rivalsa verso l'azienda ».

(È approvato).

ART. 17.

« Gli impiegati delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in servizio al 1° gennaio 1950 e non aventi servizi anteriori al 1° gennaio 1908, iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali dal 1° gennaio 1938 o successivamente, sono obbligati all'iscrizione alla Cassa stessa anche per i periodi di servizio precedenti per i quali, pur non esistendo l'obbligo della iscrizione, fosse stata adottata nei loro riguardi deliberazione di nomina ed inoltre per i servizi che comunque prestati abbiano almeno avuto la durata di due anni.

Sono esclusi dall'obbligo della iscrizione di cui al comma precedente i periodi di servizi prestati con iscrizione a regolamenti speciali di pensione, quelli resi con stipendio annuo inferiore a lire trecento o presso enti che disponevano di una rendita netta inferiore a lire cinquemila annue, nonché quelli che vengono riconosciuti utili in applicazione dei precedenti articoli 13 e 14.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge cessano i pagamenti ancora in corso per contributi di riscatto dei servizi che vengono riconosciuti utili in applicazione dei commi precedenti, rimanendo escluso, in ogni caso, il rimborso dei contributi versati ».

(È approvato).

ART. 18.

« I medici alle dipendenze dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi relativi, assunti posteriormente al 1° gennaio 1899 ed in servizio al 1° gennaio 1950, sono obbligati alla iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari dalla data di assunzione in servizio in posti per i quali gli enti erano tenuti a versare i contributi personale e del-

l'ente, anche se il servizio stesso sia stato prestato a titolo provvisorio od interinale.

L'obbligo di cui al comma precedente si estende ai veterinari ed agli ufficiali sanitari anche se interini, assunti rispettivamente dopo il 26 luglio 1902 e il 21 marzo 1904 ed in servizio al 1° gennaio 1950 ».

(È approvato).

ART. 19.

« Alle categorie dei personali indicate nell'articolo 5 della legge 25 luglio 1941, n. 934, si aggiunge ai sensi della lettera h) dell'articolo stesso e con decorrenza a qualsiasi effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, quella dei salariati delle Università agrarie e delle altre persone giuridiche costituite per virtù della legge 4 agosto 1894, numero 397 e successive modificazioni. Anche nei riguardi delle predette categorie rimane fermo il disposto di cui all'articolo 8 della citata legge n. 934 ».

(È approvato).

ART. 20.

« Alle categorie dei personali indicate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e nell'articolo 5 della legge 25 luglio 1941, n. 934 si aggiunge, ai sensi rispettivamente delle lettere p) ed h) degli articoli citati, con decorrenza a qualsiasi effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, quella dei dipendenti degli Enti comunali di consumo istituiti con il decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90. Rimangono fermi, anche nei riguardi delle predette categorie, i disposti di cui all'articolo 8 delle citate leggi 1938, n. 680 e 1941, n. 934.

Per i dipendenti di cui al comma precedente che siano stati già iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati o a quella per le pensioni ai salariati per servizi resi presso altri enti locali, i servizi prestati presso Enti comunali di consumo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono utili ai fini del trattamento di quiescenza, previo recupero dei contributi dovuti ».

(È approvato).

ART. 21.

« È abolito il termine di un anno, previsto dall'articolo 18, terzo comma, dall'articolo 20, primo comma e dall'articolo 21, quarto comma, del regio decreto-legge 3 marzo 1938, nu-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1952

mero 680, dall'articolo 18, terzo comma, dall'articolo 19, primo comma e dall'articolo 20, quarto comma, della legge 25 luglio 1941, numero 934, e dall'articolo 12, secondo comma, della legge 6 luglio 1939, n. 1035, per l'esercizio della facoltà di continuare l'iscrizione alle Casse di previdenza, riferibilmente agli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, o successivamente, che passino poi alle dipendenze di privati o di enti non iscrivibili alle Casse medesime. Rimangono esclusi dalla facoltà predetta gli iscritti i quali, in relazione al servizio prestato, ottengano su loro domanda la liquidazione dell'assegno di quiescenza o il rimborso dei contributi personali che possa loro spettare.

Il comma quinto dell'articolo 21 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, il comma quinto dell'articolo 20 della legge 25 luglio 1941, n. 934, e l'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, sono soppressi. Il mancato versamento entro il 31 marzo di ciascun anno dell'importo totale dei contributi dell'anno precedente, considerato da tali commi, importa, ai fini del trattamento di quiescenza, l'esclusione della valutazione del periodo di servizio cui si riferisce il mancato o ritardato pagamento.

Il pagamento del contributo proprio e di quello dell'ente, previsto dai primi tre commi dell'articolo 21 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e dell'articolo 20 della legge 25 luglio 1941, n. 934, nei casi di esercizio della facoltà di restare iscritti alle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli enti locali, può commisurarsi, a decorrere dal 1° gennaio 1950, sulla retribuzione annua determinata nel modo indicato dai citati articoli od anche su maggiore retribuzione purché, in ogni caso, non superiore a quella effettivamente percetta ».

(*E approvato*).

ART. 22.

« Per quanto riflette la riassunzione in servizio dopo avere già conseguito l'indennità o la pensione, le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'articolo 63 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, negli ultimi due commi dell'articolo 62 della legge 25 luglio 1941, n. 934, nei commi sesto e settimo dell'articolo 57 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, nell'ultimo comma dell'articolo 69 e nell'articolo 70 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, sono abrogate a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla stessa data è pure soppresso il termine di due anni previsto per l'esercizio della facoltà

di cui al comma secondo dell'articolo 69 della legge 6 febbraio 1941, n. 176.

Il reiscritto già in godimento di pensione, il quale non si avvalga della facoltà del cumulo dei servizi, consegue il diritto ad indennità dopo cinque anni di iscrizione successiva alla decorrenza della riassunzione ».

(*E approvato*).

ART. 23.

« A modifica dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, le domande di riscatti e di riconoscimento di servizi militari possono essere validamente presentate anche posteriormente alla data della cessazione definitiva dal servizio e, in caso di morte dell'iscritto, dalla vedova e dagli orfani o dagli eredi, purché nei termini seguenti:

a) dall'iscritto entro novanta giorni dalla data in cui egli avrà ricevuto legale notizia del provvedimento di cessazione dal servizio. Nel caso di morte dell'iscritto che avvenga entro il termine sopradetto, la domanda può essere presentata dalla vedova e dagli orfani o dagli eredi entro novanta giorni dalla data della morte;

b) dalla vedova, e dagli orfani entro novanta giorni dalla data di cessazione dal servizio, nel caso di morte dell'iscritto avvenuta in attività di servizio.

Nei casi previsti dal comma precedente di domande di riscatti presentate posteriormente alla data della cessazione dal servizio, ai fini della determinazione del relativo contributo si considera l'età dell'iscritto alla data di cessazione. Il recupero del contributo viene effettuato con ritenuta sulle intere prime rate del complessivo assegno di quiescenza dovuto o sull'indennità ».

(*E approvato*).

ART. 24.

« Il cumulo dei servizi previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, è ammesso anche per i servizi resi alle dipendenze di appaltatori della riscossione delle imposte di consumo o di altri pubblici servizi, con iscrizione, con il concorso degli appaltatori, all'Istituto nazionale della previdenza sociale o all'Istituto nazionale delle assicurazioni o ad altri Istituti assicurativi, quando i rispettivi comuni, provincie e consorzi relativi consentano che, nel reparto dell'assegno, la quota da determinarsi a loro carico sia computata comprendendo i servizi predetti ».

(*E approvato*).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1952

Vi è ora l'articolo 25:

« A modifica di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 33 della legge 25 luglio 1941, n. 934, per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e relativamente alle retribuzioni decorrenti dal 1° gennaio 1950 in poi, la pensione è liquidata in base alle retribuzioni ed agli altri assegni soggetti a contributo di cui al secondo comma dell'articolo 22 della citata legge n. 934 ».

Il relatore, d'intesa con il Governo, ha proposto di sostituire l'articolo dianzi letto col seguente:

« A modifica di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 33 della legge 25 luglio 1941, n. 934, per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e relativamente alle retribuzioni decorrenti dal 1° gennaio 1950 in poi, la pensione liquidata in base alle retribuzioni ed agli altri assegni soggetti a contributo di cui al secondo comma dell'articolo 22 della citata legge n. 934.

Nei casi di cessazione dal servizio di cui al comma precedente, per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali e alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, ai fini della determinazione delle quote di pensioni teoriche relative ad ogni aumento o diminuzione della retribuzione conseguito durante il servizio rispetto alla retribuzione iniziale, di cui al punto 2 delle norme per l'applicazione della tabella A) allegata alla citata legge 25 luglio 1941, n. 934 e della tabella A) allegata alla legge 6 febbraio 1941, n. 176, il periodo utile dalla data di variazione della retribuzione fino alla data della cessazione del rapporto di servizio, da computarsi in anni interi trascurando le frazioni non superiori ai sei mesi, è calcolato con metodo diretto, anziché — come previsto dal predetto punto 2 — per differenza tra il servizio complessivo e quello già prestato al momento della variazione della retribuzione ».

Pongo in votazione l'articolo sostitutivo.
(*E approvato*).

Sempre d'intesa col Governo, il relatore propone di aggiungere il seguente articolo 25-bis:

« Al quinto comma dell'articolo 53 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, ed al quinto comma dell'articolo 52 della legge

25 luglio 1941, n. 934, è sostituito il seguente:

« Quando l'iscritto abbia già riscosso rate di pensione a carico di uno degli Enti, Casse o Istituti speciali per i servizi prestati presso gli enti di cui al primo comma del presente articolo, l'Ente interessato può chiedere la restituzione di tali ratei mediante ritenuta sulla quota di indennità o di pensione, a suo carico ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Porrò ancora successivamente in votazione i seguenti articoli per i quali non sono stati presentati emendamenti:

ART. 26.

« Per gli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente agli Istituti di previdenza, esclusa la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, nei casi in cui si accerti che il versamento dei contributi dovuti agli Istituti medesimi abbia avuto inizio da data posteriore a quella dalla quale ricorreva la obbligatorietà della iscrizione, in base alle norme previste dagli ordinamenti degli Istituti stessi, la sistemazione dell'iscrizione con recupero dei relativi contributi, eccezione fatta per le sistemazioni derivanti dall'applicazione del precedente articolo 17, viene limitata soltanto ai servizi prestati nell'ultimo decennio immediatamente anteriore alla data di inizio dell'avvenuto versamento dei contributi. La liquidazione del trattamento di quiescenza si effettua tenendo presente l'intero servizio utile, comprendendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione non assistiti dal versamento dei contributi o dalla predetta sistemazione.

Nei casi di cui al comma precedente per i quali avvenga la valutazione in pensione di servizi in fatto non assistiti da iscrizione, l'onere dell'assegno di quiescenza viene ripartito tra gli Istituti di previdenza e gli enti presso i quali i servizi medesimi sono stati prestati considerandoli come resi con iscrizione a regolamenti speciali di pensione e applicando, ai fini del reparto, le norme relative previste dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680.

Nei casi di cui al comma precedente, quando si tratti di servizi in fatto non assistiti da iscrizione resi presso aziende municipalizzate, l'onere derivante dal reparto, per le quote attinenti alle aziende, viene attri-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1952

buito ai rispettivi comuni con diritto di rivalsa verso le aziende medesime.

Le norme di cui al presente articolo non trovano applicazione qualora la sistemazione dei contributi, o quanto meno le relative comunicazioni di denuncia da parte degli enti interessati indicanti specificatamente i singoli nominativi ed i periodi per i quali occorre provvedere alla sistemazione, siano effettuate entro il 31 dicembre 1952, e non trovano applicazione inoltre nei riguardi dei servizi in fatto non assistiti da iscrizione prestati presso gli enti contemplati dalle lettere *l*), *m*), *n*), *o*), dell'articolo 5 e dell'articolo 7 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 e presso quelli di cui all'articolo 20 della presente legge ».

(*E approvato*).

ART. 27.

« Tenute presenti le disposizioni di cui al precedente articolo, per i contributi dovuti agli Istituti di previdenza riferibili ad anni precedenti a quello in cui viene effettuato l'accertamento, si applicano a carico degli enti gli interessi semplici annui in ragione del 6 per cento, da computarsi dal 31 dicembre dell'anno cui i contributi si riferiscono fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente anteriore a quello dell'accertamento stesso.

Gli enti hanno facoltà di rivalersi sugli iscritti nel pagamento degli interessi previsti dal comma precedente, per la parte di essi che si attiene al contributo personale, nel caso in cui l'accertamento derivi da sistemazione di iscrizione in applicazione del precedente articolo 17 della presente legge ».

(*E approvato*).

ART. 28.

« Le penalità a carico degli Enti previste dal comma terzo dell'articolo 27 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, dal comma secondo dell'articolo 19 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 e dal comma terzo dell'articolo 26 della legge 25 luglio 1941, n. 934, vengono inflitte con decreti del Ministro per l'Interno, di concerto con il Ministro per il Tesoro. Contro tali decreti è ammesso ricorso al Consiglio di Stato.

La riscossione delle penalità di cui al comma precedente viene effettuata mediante ruoli da emettersi dal Ministero del tesoro — Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Rimane salva la facoltà del Prefetto dell'invio di Commissari presso gli enti locali per tutti gli adempimenti riguardanti gli Istituti di previdenza, ai sensi della legge 8 marzo 1949, n. 277 ».

(*E approvato*).

ART. 29.

« Agli effetti dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1941, n. 934, l'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali è obbligatoria non soltanto per i salariati che, comunque assunti dal 1° gennaio 1938 in poi, siano adibiti a servizi di carattere permanente, ma anche per quelli che abbiano anteriormente a tale data prestato soltanto servizi senza obbligo di iscrizione e senza iscrizione facoltativa e che successivamente conseguano nomina regolare pure se avente carattere temporaneo. In tale caso l'iscrizione è obbligatoria dalla data della nomina.

La norma di cui al precedente comma ha valore di interpretazione autentica ».

(*E approvato*).

ART. 30.

« L'ultimo comma dell'articolo 52 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 e l'ultimo comma dell'articolo 51 della legge 25 luglio 1941, n. 934, si intendono applicabili pure ai dipendenti per i quali esistesse l'obbligo della iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale anche se materialmente non avvenuta.

Tale norma ha valore di interpretazione autentica agli effetti del cumulo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143 ».

(*E approvato*).

Vi è ora l'articolo 31:

« Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, tra gli impiegati addetti ai servizi comunali delle imposte di consumo sono da comprendersi anche i segretari comunali.

La disposizione di cui al precedente comma ha valore di interpretazione autentica ».

Propongo di sopprimere il secondo comma di questo articolo ritenendolo superfluo. Pongo pertanto in votazione soltanto il primo comma.

(*E approvato*).

L'onorevole Bavaro ha presentato il seguente articolo 31-bis:

« I dipendenti dell'I.N.G.I.S. (Istituto Nazionale Gestione Imposte Consumo) hanno fa-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1952

coltà di chiedere l'iscrizione alla Cassa di Previdenza degli Impiegati od a quella dei salariati dalla data di entrata in vigore della presente legge, o successivamente, mentre continuerà obbligatoriamente l'iscrizione per coloro per i quali fosse già in precedenza avvenuta.

Per effetto di detta iscrizione rimangono a carico del dipendente i contributi personali ed a carico dell'I.N.G.I.C. i contributi dell'ente.

In caso di passaggio successivo dei predetti dipendenti a Ditte private che esercitino il servizio di riscossione delle imposte di consumo, essi continueranno obbligatoriamente a rimanere iscritti alla Cassa di previdenza degli impiegati o dei salariati con attribuzione dei contributi dell'ente a carico del comune, che avrà diritto di rivalsa verso l'appaltatore, e dei contributi personali a carico del dipendente.

L'iscrizione ad una delle Casse predette esonera dall'iscrizione presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, salvo però il diritto del dipendente di continuare, ad esclusivo suo carico, nell'iscrizione facoltativa presso l'Istituto stesso ».

MANNIRONI, *Relatore*. Sono favorevole.

MARTINELLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Bavaro.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 32:

« Nei casi di collocamento a riposo di iscritti agli Istituti di previdenza in applicazione della legge 19 maggio 1950, n. 319, la misura dell'assegno — pensione o indennità una volta tanto — si determina moltiplicando l'assegno calcolato in corrispondenza ai servizi utili, non elevato, nel caso di pensione, ai minimi previsti dagli ordinamenti in vigore dei detti Istituti, per una frazione avente per denominatore il numero degli anni di servizio utili e per numeratore il numero stesso aumentato di cinque o sette. Ove si tratti di pensione, l'importo determinato come sopra viene ulteriormente maggiorato di tante volte lire 800 quanti sono gli anni di servizio utili mancanti ai quaranta. La pensione risultante, qualora sia inferiore o superiore rispettivamente ai minimi o ai massimi stabiliti dai predetti ordinamenti, è elevata o ridotta a tali minimi o massimi.

I contributi personale e dell'ente di cui all'articolo 3 della citata legge n. 319, dovuti agli Istituti di previdenza a partire dalla data di collocamento a riposo in ogni caso per la durata di un quinquennio, sono da determinarsi in base alla retribuzione goduta alla data della cessazione dal servizio ed alle misure di essi in vigore alla data stessa.

I contributi previsti dal predetto articolo 3 a carico dei dipendenti ammessi al collocamento a riposo sono ritenuti sull'assegno di quiescenza. Nel caso di morte o di perdita del diritto alla pensione diretta prima della scadenza del quinquennio, i contributi personali riferibili al periodo dalla data di cessazione della pensione a quella di scadenza del quinquennio sono posti a carico delle relative amministrazioni »

A questo articolo, dagli onorevoli Amendola Pietro e Pieraccini, è stato presentato il seguente comma aggiuntivo:

« Per gli iscritti collocati a riposo per effetto della legge sull'esodo volontario è prorogata la concessione delle lire 800 fino ai 43 anni per coloro che al momento del collocamento a riposo avevano già maturato i 30 anni utili a pensione e fino ai 45 per coloro che ne avevano maturati 35 ».

AMENDOLA PIETRO. Questo comma aggiuntivo si illustra da sé in quanto si tratta di venire ulteriormente incontro ad una parte dei pensionati dei quali ci stiamo occupando.

PRESIDENTE. Rilevo però che se qui ammettiamo che il prestare servizio oltre i quarant'anni produce dei benefici, modificiamo un principio fondamentale della nostra legislazione.

Comunque qual'è il parere del relatore?

MANNIRONI, *Relatore*. Io non posso dare la mia adesione a questa proposta perché altera e modifica quelli che sono i principi fondamentali che regolano la materia delle pensioni. Quindi pregherei i colleghi Amendola Pietro e Pieraccini di soprassedere.

PIERACCINI. D'accordo col collega onorevole Amendola Pietro ritiro l'emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 32 nel testo dianzi letto.

(*E approvato*).

Gli onorevoli Amendola Pietro e Pieraccini hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 32-bis:

« Agli articoli 51 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 e 50 della legge 25

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1952

luglio 1941, n. 934, è aggiunto il seguente comma:

Non si fa luogo alla valutazione cumulativa su richiesta dello iscritto, quando almeno uno dei servizi sia stato prestato presso un unico Ente e per un periodo che faccia sorgere di per sé il diritto a pensione.

In questi casi le pensioni non sono elevate al minimo e la pensione massima complessiva è commisurata alla somma degli stipendi goduti al momento delle singole cessazioni.

Per la misura dell'assegno supplementare i servizi promiscui sono calcolati per una sola volta ».

PIERACCINI. D'accordo col collega onorevole Amendola Pietro dichiaro di ritirare l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Poiché fino all'articolo 35 non sono stati presentati emendamenti porrò successivamente in votazione gli articoli dal 33 al 35.

ART. 33.

« Tra le forme di impiego in mutui, di cui al punto 4° dell'articolo 20 della legge 21 novembre 1949, n. 914, si intendono comprese pure quelle di impiego in mutui concessi mediante acquisizioni di obbligazioni emesse da enti o società aventi partecipazione azionaria statale di maggioranza diretta o indiretta.

Il punto 5° dell'articolo anzidetto è sostituito dal seguente:

« 5°) in mutui a cooperative edilizie a contributo statale nonché agli enti morali ed alle società costituite con lo scopo di costruire, senza finalità di lucro, case popolari ed economiche, sempreché tali enti e società abbiano ottenuto il contributo statale ».

Nei casi di sovvenzioni di cui al punto 6° del predetto articolo, a favore dei dipendenti degli enti locali, ivi compresi i segretari comunali e provinciali, si applicano le agevolazioni fiscali previste dai commi primo e secondo dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, prescindendosi, per il personale predetto, dalle formalità di contratto ».

(È approvato).

ART. 34.

« Gli Istituti di previdenza sono autorizzati a promuovere, con semplice richiesta alle singole amministrazioni, la ritenuta di ufficio sugli stipendi, salari, pensioni ed assegni, nonché sugli eventuali compensi e indennità

straordinari di qualsiasi specie nei confronti di:

soci di società cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari od economiche finanziate dagli Istituti;

affittuari di appartamenti o negozi di proprietà degli Istituti;

assegnatari di appartamenti venduti dagli Istituti con pagamento dilazionato;

e, in genere, nei confronti di qualsiasi persona fisica, dipendente o pensionata da pubbliche amministrazioni o da enti locali o parastatali, che si renda morosa verso gli Istituti nel versamento delle mensilità di ammortamento o di locazione, delle quote di manutenzione dei fabbricati e dell'importo dovuto per le spese generali.

La ritenuta dell'importo del debito costituitosi per i titoli di cui al comma precedente concorre con eventuali altri preesistenti vincoli e può superare la metà degli emolumenti suindicati.

Qualora la morosità si sia verificata per due o più volte, la ritenuta può essere praticata in modo continuativo.

Quando si tratti di impiegati, salariati o pensionati dello Stato e dei personali contemplati dagli articoli 9 e 10 del testo unico approvato con decreto Presidenziale 5 gennaio 1950, n. 180, gli Istituti di previdenza danno comunicazione all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato della richiesta di ritenuta rivolta alle singole amministrazioni. Analoga comunicazione viene data al Ministero dell'interno, quando si tratti di dipendenti da enti locali ».

(È approvato).

ART. 35.

« I maestri che alla data di entrata in vigore della presente legge sono distaccati presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza, in base all'articolo 116 dell'ordinamento del Monte pensioni approvato con legge 6 febbraio 1941, n. 176, continuano a prestare servizio, nella posizione di comando e senza necessità di successive conferme triennali, per i servizi amministrativi, tecnici e contabili degli Istituti di previdenza.

Gli emolumenti spettanti ai maestri indicati nel precedente comma rimangono a carico della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti relativamente al periodo dal 1° ottobre 1948 al 31 dicembre 1951 e sono ripartiti a carico dei singoli bilanci degli Istituti di previdenza a partire dal 1° gennaio 1952.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1952

Gli interessi sulle somme degli Istituti di previdenza versate nel conto corrente fruttifero con il Tesoro, a partire dal 1° luglio 1951, decorrono dalla data del versamento ».

(È approvato).

Dagli onorevoli Amendola Pietro e Pieraccini è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo 35-bis:

« I miglioramenti sulle pensioni liquidate e liquidabili di cui alla legge 21 novembre 1949, n. 914 ed alla legge presente, si applicano anche ai pensionati diretti dei comuni, delle Province e degli altri Enti locali iscrivibili agli Istituti di previdenza, fermo rimanendo il maggiore onere a carico degli Enti stessi ».

L'onorevole Amendola Pietro ha facoltà di illustrare questo articolo.

AMENDOLA PIETRO. L'articolo aggiuntivo si rende a nostro avviso necessario per assicurare anche a questa estesa categoria di lavoratori a riposo un migliore trattamento di quiescenza. Si tratta quindi di una questione di elementare giustizia perequativa.

PRESIDENTE. Qual'è il pensiero del relatore?

MANNIRONI, *Relatore*. Non posso accettare quest'articolo così come è stato proposto. Riconosco che vi è una categoria, costituita dai pensionati dai comuni e dalle provincie, che ha degli assegni insufficienti e quindi ha ragione di reclamare un miglioramento. Però in questa sede non possiamo imporre a quei comuni o a quelle provincie l'obbligo di apportare quegli stessi miglioramenti che sono stati previsti per gli impiegati iscritti agli Istituti di previdenza. Al massimo possiamo dire che quei comuni e quelle provincie hanno la facoltà di apportare detti miglioramenti in quanto essi devono provvedere autonomamente con i propri bilanci, però non possiamo imporre agli enti stessi un obbligo perché così facendo andremmo incontro ad una violazione della loro autonomia.

PIERACCINI. Noi insisteremo proprio perché questo nostro emendamento riguarda la categoria che lo stesso relatore ha affermato non aver assegni sufficienti. Tuttavia, in via transitoria, vorrei domandare al relatore e al Governo, in analogia a quanto è stato inserito nel disegno di legge sugli statali, che si affermi per lo meno la facoltà di questi enti di applicare i suddetti miglioramenti. In questo caso noi potremmo recedere dalla nostra pro-

posta o presentare un emendamento in questo senso.

MANNIRONI, *Relatore*. Un emendamento in questo senso io potrei accettarlo.

PETRILLI. Vorrei sapere che cosa significa l'espressione « iscrivibili agli istituti di previdenza ».

PIERACCINI. Che potrebbero essere iscritti.

PETRILLI. Ma non sono iscrivibili perché non possono iscriversi in quanto sono già dei pensionati.

PIERACCINI. Allora diciamo « che potevano essere iscritti ».

PETRILLI. E su questo punto va bene. Ora, però, faccio osservare che vi sono dei comuni che hanno la cassa pensione e altri comuni che non l'hanno; però i dipendenti dei comuni potevano iscriversi anche agli Istituti di previdenza. Naturalmente ci sarebbe stata la devoluzione del contributo a quell'Istituto di previdenza già amministrato dalla cassa depositi e prestiti.

Non l'hanno fatto, perché costoro ricevevano dalla cassa pensione dei comuni un trattamento migliore di quello che non facesse l'Istituto di previdenza. Ecco perché non si sono iscritti. Successivamente vi sono stati dei miglioramenti da parte degli Istituti di previdenza e non vi sono stati dei miglioramenti di egual misura da parte delle casse pensioni comunali. Adesso si vorrebbe dare a costoro che si sono iscritti alle casse pensioni dei comuni (perché erano più favorevoli) la facoltà di godere degli stessi vantaggi che danno gli Istituti di previdenza.

Ora, in sostanza, i comuni, in virtù della loro autonomia, possono benissimo dare questi aumenti e quando si dice che i comuni e le provincie « sono autorizzati », si fa una disposizione assolutamente pleonastica perché nessuno nega ai comuni questa facoltà. Io avrei capito la disposizione così come è scritta adesso: « i miglioramenti, ecc., si applicano anche ai pensionati, ecc. », perché allora la disposizione è obbligatoria. Però in tal caso la conseguenza sarebbe stata che questo nuovo onere degli enti locali diventava una spesa obbligatoria, il che significa che i comuni che non avrebbero potuto con le loro risorse provvedere a questi aumenti, avrebbero avuto diritto ad avere l'integrazione da parte dello Stato ed allora, in sostanza, questo miglioramento veniva a ricadere sul bilancio dello Stato.

Una volta, però, che l'onorevole Pieraccini dice che in via subordinata ripiega sulla for-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1952

mula « sono autorizzati », io affermo che questa formula è assolutamente pleonastica. La verità è che la formula stessa la si vuole usare, anche se è pleonastica, per esercitare una certa pressione morale e sindacale sui comuni anche quando questi non hanno la capacità di sostenere l'onere relativo.

Ora io sono per la libertà e per l'autonomia degli enti locali e quindi non approvo neppure la subordinata.

CHIARAMELLO. Sono favorevole a quanto ha detto l'onorevole Pieraccini, pur modificando il testo del suo articolo aggiuntivo nel senso detto dall'onorevole Mannironi perché se noi non accettiamo un emendamento del tipo suggerito dall'onorevole Pieraccini e corretto dall'onorevole Mannironi, detti comuni non aumenteranno mai gli assegni ai pensionati. D'altra parte, i segretari comunali e tutto il resto del personale più elevato si è già sistemato e quindi ormai si tratta esclusivamente dagli impiegati pensionati di terza o di quarta categoria.

MARTINELLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo Amendola-Pieraccini dice « fermo rimanendo il maggiore onere a carico degli enti stessi »; quindi in questo caso, diventando la spesa una spesa obbligatoria e riversandosi questo maggior onere, nell'ipotesi di bilanci integrati dallo Stato, sul bilancio statale, ci troviamo di fronte a una possibilità di nuovo onere di bilancio.

Per quanto riguarda la subordinata del collega onorevole Pieraccini, e cioè che nel caso di reiezione di questo articolo si approvi un testo dal quale appaia che le amministrazioni degli enti locali sono facoltizzate a deliberare a questo proposito, ha già risposto l'onorevole Petrilli dicendo che la nostra autorizzazione è superflua perché è già nella facoltà dei consigli comunali di deliberare un miglioramento del trattamento ai loro pensionati; e già dice chiaramente ciò anche l'articolo 12, approvato, del disegno di legge in esame.

PIERACCINI. Innanzi tutto sostengo che si tratta di una spesa che non porta molto aggravio. Comunque, che cosa succede in pratica? I bilanci comunali inseriscono questa fra le spese obbligatorie. Tali bilanci sono passivi e quindi effettivamente la spesa ricadrebbe sullo Stato, però a partire dal prossimo anno e ciò significa che la spesa medesima, comunque sia, verrà a ripercuotersi sul futuro bilancio dello Stato e neanche sull'esercizio 1952-53 ma, a mio parere, su quello 1953-54.

MARTINELLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma l'articolo fa riferimento al 1° luglio 1950.

CHIARAMELLO. Si tratta di piccolissimi comuni che hanno quasi tutti il bilancio in pareggio e quindi non dobbiamo preoccuparci eccessivamente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Amendola-Pieraccini, non accettato né dal relatore né dal Governo, modificandolo nel senso che alla parola « iscrivibili », siano sostituite le altre « che potevano essere iscritti ».

(È approvato).

Dagli stessi onorevoli Pieraccini e Amendola è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo 35-ter:

« Le pensioni a carico degli Istituti di previdenza sono automaticamente aumentate nella stessa proporzione esistente tra l'ultimo stipendio in godimento all'atto del collocamento a riposo e della decorrenza della pensione, e quella assegnata nel tempo all'impiegato di grado parificato o parificabile ».

L'onorevole Pieraccini ha facoltà di illustrare questo articolo aggiuntivo.

PIERACCINI. Si tratta dell'adeguamento automatico delle pensioni. Voi sapete che in sede di Commissione finanze e tesoro abbiamo approvato quel disegno di legge che stabiliva la perequazione automatica per le pensioni degli statali. A me pare che, per ragioni di analogia e di giustizia e per il fatto che esso non comporta immediati oneri ma solo l'approvazione di un principio, questo emendamento debba essere approvato senza una lunga discussione, perché non fa altro che confermare per determinate categorie quanto la Commissione ha deliberato per altre.

PRESIDENTE. Qual'è il pensiero del relatore?

MANNIRONI, *Relatore*. Sono, anche in questo caso, spiacente di non poter aderire all'emendamento proposto perché quel principio che nell'emendamento si vuole affermare, purtroppo non è attuabile nei dipendenti degli enti locali in quanto c'è un'infinita varietà di pensionati. Per giunta, c'è il principio generale su cui tutto il sistema delle pensioni è fondato, cioè la pensione rappresenta la rendita vitalizia del cumulo degli stipendi versati. Ora, in questa situazione, un automatismo è impossibile a realizzare. Siamo in un campo piuttosto vasto che dovrà es-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1952

sere rivisto ed affrontato ma in questa sede mi pare che un principio così importante non possa essere così sancito.

Per questa ragione, esprimo parere contrario all'articolo aggiuntivo.

PETRILLI. Il principio della perequazione è un principio del quale io mi feci strenuo sostenitore a proposito delle pensioni degli statali, nella commissione che preparò la legge 29 aprile 1949, n. 221 e della quale ebbi l'onore di essere presidente e di avere come collaboratore il collega onorevole De Martino Alberto. L'articolo 3 di quella legge stabilisce il principio della perequazione e noi non avemmo alcuna esitazione ad accettarlo perché le pensioni degli statali sono stabilite e sono erogate in base agli stanziamenti che si fanno nel bilancio dello Stato. Ma qui sappiamo che gli Istituti di previdenza funzionano in base al principio dei capitali accumulati, cioè delle riserve, principio che respinge questa possibilità dell'automatica perequazione perché una volta che si perequano automaticamente le pensioni, giusto il principio dell'articolo 3 della legge sulle pensioni degli statali, vorrei sapere come provvederebbero gli Istituti al fabbisogno necessario.

Devo ricordare che, prima della citata legge n. 221, il carico dello Stato per il pagamento delle pensioni oscillava fra i 35 e i 40 miliardi. Pubblicata ed entrata in vigore la legge n. 221 il carico dello Stato è oscillato fra gli 85 e i 90 miliardi di lire. Abbiamo avuto un aumento di circa 50 miliardi per effetto dell'aumento del 10 per cento e dell'introduzione del principio della perequazione. Ora, se noi applicassimo questo criterio agli Istituti di previdenza, l'onere verrebbe ad essere raddoppiato. Mi pare, quindi, che noi agiremmo con una certa imprevidenza se affermassimo questo principio senza preoccuparci delle conseguenze di carattere finanziario. Quindi, io che sono stato il sostenitore del principio della perequazione delle pensioni degli statali, non posso non rendermi conto dell'enorme differenza che sta nel sistema degli Istituti di previdenza. Se e quando il sistema degli istituti di previdenza verrà riveduto — come si diceva al principio di questa seduta — allora si potrà anche introdurre il principio della perequazione, ma non possiamo introdurre un principio su una base che respinge la possibilità di applicazione del principio stesso. Si tratta, quindi, di una questione che noi dobbiamo esaminare in sede di revisione generale degli Istituti di previdenza.

PIERACCINI. Riconosco che la obiezione dell'onorevole Petrilli è fondata. Penso, però, che si possa ovviare con un'aggiunta di questo genere: « In via transitoria sarà provveduto con eventuali integrazioni dello Stato ». Ciò permetterebbe di dare applicazione immediata al principio della automaticità dell'aumento. Successivamente, nella discussione della legge definitiva, si potrà cercare una soluzione più ortodossa.

DE MARTINO ALBERTO. Pregherei l'onorevole Pieraccini di non insistere su questo emendamento. Ciò che egli chiede avviene già in via di fatto e, di conseguenza, sarà sufficiente stabilire legislativamente il principio quando approveremo la legge definitiva.

MANNIRONI, *Relatore*. Anch'io prego l'onorevole Pieraccini di non insistere nel suo emendamento che potrebbe provocare una modifica da parte del Senato e un ritardo nell'entrata in vigore della legge che, come è noto, gli interessati già da troppo tempo attendono.

PIERACCINI. Sta bene: ritiro il mio emendamento, riservandomi di presentare sull'argomento un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Segue l'articolo aggiuntivo 35-*quater* degli stessi onorevoli Amendola Pietro e Pieraccini:

« Ai pensionati degli istituti di previdenza deve essere annualmente corrisposta, insieme al rateo del mese di dicembre, una tredicesima mensilità, comprensiva della quota di pensione, dell'assegno supplementare e delle indennità accessorie di caroviveri e di caropane ».

AMENDOLA PIETRO. Credo non vi sia bisogno di particolari illustrazioni. Mi rimetto, pertanto, al testo dell'emendamento stesso.

MANNIRONI, *Relatore*. Non posso accettare l'emendamento.

MARTINELLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Amendola Pietro e Pieraccini testé letto.

(Non è approvato).

Segue l'articolo aggiuntivo 35-*quinqüies* pure degli onorevoli Amendola Pietro e Pieraccini:

« A tutti i pensionati degli Istituti di previdenza, entro un mese dalla data dell'entrata

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1952

in vigore della presente legge, sarà corrisposta la somma di lire 5 mila a titolo di acconto sui miglioramenti ad essi spettanti e salvo conguaglio.

Nei casi di pensione ad onere ripartito fra gli Istituti di previdenza, altri istituti od enti, compreso lo Stato, l'acconto di cui al precedente comma sarà corrisposto per intero dagli Istituti di previdenza con rivalsa verso gli altri istituti ed enti, compreso lo Stato, delle quote da essi dovute, calcolate proporzionalmente alle rispettive quote di pensione originaria.

La rivalsa sarà regolata secondo le norme stabilite in materia dagli ordinamenti degli Istituti di previdenza ».

PIERACCINI. Penso che l'emendamento possa essere accolto da tutti. Si tratta di dare un acconto, in attesa che gli uffici approntino la contabilità necessaria per rendere operante la legge.

MANNIRONI, *Relatore*. Sono dolente di non potere accogliere nemmeno questo emendamento che apparentemente potrebbe sembrare accettabile. Il beneficio che arreca, a mio avviso, non è tale da bilanciare il disordine contabile che provocherebbe negli uffici e il conseguente ritardo della possibilità di iniziare i pagamenti regolari.

MARTINELLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo esprime, a sua volta, parere contrario all'emendamento, facendo voti che la legge possa essere approvata presto e altrettanto presto possa entrare in funzione. Peraltro, fa presente che, una volta approvata la legge, al Ministro del tesoro spetta la facoltà di concedere acconti, nelle more dell'effettiva applicazione della legge stessa. Per l'esercizio di tale facoltà, il Governo ha bisogno di eseguire opportuni accertamenti.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Pieraccini-Amendola Pietro dianzi letto.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 36:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

(È approvato).

Dobbiamo ora ritornare all'articolo aggiuntivo 11-ter, accantonato perché nella nota

di variazioni cui si accenna non figura lo stanziamento di 22 milioni di cui all'articolo stesso. Credo opportuno rileggere l'articolo aggiuntivo 11-ter che è del seguente tenore:

« All'onere derivante allo Stato dall'applicazione della presente legge per i miglioramenti riferentisi alle pensioni a favore degli ufficiali giudiziari per un importo annuo presunto di 22 milioni, si farà fronte, relativamente all'esercizio 1951-52, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con le maggiori entrate quali risulteranno nella prima nota di variazione... ».

Salvo migliore accertamento, nella nota di variazioni accennata non figura lo stanziamento di 22 milioni riferentisi alla legge in esame.

PIERACCINI. Tale maggiore spesa si può far gravare sul bilancio 1952-53. Ciò è tanto più possibile in quanto prima che si possano effettuare i pagamenti dovrà passare altro tempo e pertanto si raggiungerà il giugno di quest'anno.

MARTINELLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non posso accogliere, come rispondente ai fini della norma, questa interpretazione dell'articolo 81 della Costituzione, per la quale basterebbe addossare una determinata spesa ad un successivo esercizio per non doverne prevedere la copertura.

CORBINO. Si può prevedere una seconda nota di variazioni che il Governo deve impegnarsi a presentare.

MARTINELLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Oppure, dal momento che la nota di variazioni è ancora all'esame del Senato, ci si potrà accordare con la Commissione finanze e tesoro dell'altro ramo del Parlamento, in modo da introdurre un emendamento che faccia comprendere nella nota di variazioni stessa anche questi 22 milioni.

PETRILLI. Più brevemente ancora, dal momento che si tratta di una modestissima somma, penso che basti domandare ai dirigenti della ragioneria generale dello Stato da quale capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia possano essere tratti questi 22 milioni. È un'operazione facilissima e possibilissima. Si eviteranno così complicazioni di carattere giuridico e costituzionale e si eviterà anche di costituire un precedente che può essere pericoloso e antipatico.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1952

PRESIDENTE. Poiché il problema merita un certo esame e poiché, d'altra parte, saranno anche necessari scambi di idee con altri funzionari del Ministero del bilancio, penso sia il caso, se non vi sono osservazioni, che la discussione su questo argomento possa essere rinviata ad altra seduta.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI